

Approvato con deliberazione n. 65 del 12.07.2001
Rettificato con deliberazione n. 89 del 27.09.2001



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI PERICOLOSI

TITOLO I

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

ART. 2 FINALITÀ

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

Senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

Senza causare inconvenienti da rumori o odori;

Senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione

ART. 3 PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Il Comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

Lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali.

La promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori.

La determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

Controlli e verifiche periodiche sulla corretta gestione dei rifiuti.

ART. 4 RECUPERO DEI RIFIUTI

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

Il reimpiego ed il riciclaggio;

Le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

L'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

ART. 5 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

Realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;

Permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

Utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

ART. 6 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D. Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D. Lgs. 22/97;

Recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D. Lgs. 22/97;

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D. Lgs. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D. Lgs. 22/97;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

I rifiuti depositati non devono contenere policlorobenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotriifenili in quantità superiore a 25 ppm;

Comune di Andora – Regolamento Gestione rifiuti solidi urbani e pericolosi

I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero, in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi. O se, indipendentemente dalla quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

Bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

Messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

Combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

Frazione secca del rifiuto: la parte dei rifiuti e rifiuti di imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, etc.

Frazione umida: la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutta, sfalci e potature di giardinaggio.

Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade pubbliche;

Cernita: le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzo o recupero degli stessi;

Raccolta a chiamata e/o programmata: l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi e non eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati presso utenti prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;

Comune di Andora – Regolamento Gestione rifiuti solidi urbani e pericolosi

Conferimento: l'operazione di consegna dei rifiuti effettuata dall'utente presso i luoghi e nei contenitori idonei, prima della raccolta.

Aree ecologiche di base: le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni rifiuti in modo differenziato; sono accessibili in qualsiasi momento rispettando le modalità e le tipologie indicate sui contenitori;

Stazioni ecologiche: le aree attrezzate con idonei contenitori per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti.

Piattaforme ecologiche: gli impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo.

Rendiconto annuale della raccolta differenziata: la relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi economici e per tipologie di materiali.

D. Lgs. 22: il Decreto legislativo 05/02/1997 n° 22 e successive modifiche ed integrazioni.

Delibera del Comitato: la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915/82.

Codice CER: codice catalogo europeo di cui agli allegati al D. Lgs 22/97.

ART. 7 CLASSIFICAZIONE

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 22/97.

I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelli di cui alle lettere b), c), ed e), come individuati dal D. M. Ambiente 26/06/2000 n° 219 Art. 2 lettera e).

Comune di Andora – Regolamento Gestione rifiuti solidi urbani e pericolosi

Altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

I rifiuti da lavorazioni industriali;

I rifiuti da lavorazioni artigianali;

I rifiuti da attività commerciali;

I rifiuti da attività di servizio;

I rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

I rifiuti derivanti da attività sanitarie;

I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

I veicoli a motore, Rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono rifiuti pericolosi: i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D. Lgs. 22/97, sulla base degli allegati G, H ed I (allegati 2, 3, 4 del D. Lgs. 389/97).

ART. 8 ESCLUSIONI

Sono esclusi dal campo di applicazione del D. Lgs. 22/97 e dal presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

i rifiuti radioattivi;

i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

i materiali esplosivi in disuso;

le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinanti e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n° 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzati tal quale prodotto.

ART. 9 COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge T.U.E.L. n° 267/2000, e dell'articolo 23 del D. Lgs. 22/97 (Ambiti territoriali ottimali).

Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

le modalità di esercizio e le competenze dell'Ufficio Ambiente;

le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti da estumulazione e da esumazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n° 22/97;

le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n° 22/97. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico (Consorti) o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

E', inoltre, di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinanti, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n° 22/97.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal T. U. n° 267/2000, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11 del D. Lgs. n° 22/97, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

ART. 10 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Fatto salvo quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del T. U. n° 267/2000 le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici e/o sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;

Tutti gli altri provvedimenti che interessano il servizio assunti nell'osservanza del presente regolamento sono adottate dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 del T. U. n° 267/2000.

ART. 11 DIVIETI DI ABBANDONO

L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del D. Lgs. n° 22/97 come modificato dalla Legge n° 426/98 e dalla Legge n° 93/2001, e dell'art. 61 del presente regolamento, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. Il Dirigente del Settore competente dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Al proprietario spetta la cura del proprio terreno, e ha il dovere di adottare ex ante tutte le misure idonee a che lo stesso non diventi ricettacolo di immondizie e di provvedere ex post alla rimozione di quella situazione di abbandono – discarica di rifiuti abusiva venutasi a creare a causa dell'incuria e della trascuratezza nell'esercizio di alcune delle facoltà in cui si manifesta il diritto di proprietà (artt. 832 e 841 c. c.).

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido, la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

ART. 12 BONIFICA

Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 17 del D. Lgs. n° 22/97 ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi in messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data azione al Comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli eventi di messa in sicurezza;

entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché alla Provincia ed alla regione.

Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 3 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area

medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

L'autorizzazione di cui al comma 3 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente.

Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n° 47.

Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 3 e 5. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 7.

Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica, e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono comunque essere utilizzate ad iniziativa degli interessati.

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI IMBALLO

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI.

ART. 13 DEFINIZIONE

Per i rifiuti urbani interni si intendono:

1. a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

1. b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e da quelli di cui alla lettera 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 22/97, ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta e della gestione integrata con i rifiuti domestici. A tal fine si considerano assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali di cui all'art. 7 del D. Lgs. 22 non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito:

Rifiuti grossolani provenienti dall'attività di grigliatura delle acque reflue urbane e residui con caratteristiche simili;

Fanghi non pericolosi, stabilizzati e palabili, derivanti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane;

Rifiuti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), derivanti da lavorazioni artigianali, da commercio e servizi anche basate su processi meccanici (bucce, buccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);

Rifiuti in genere delle attività di produzione e commercio di alimentari, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi;

Rifiuti in genere delle attività di preparazione dei pasti e di ristorazione compresi i residui dei pasti provenienti da attività ricettive e di servizi e simili (esclusi i rifiuti allo stato liquido);

Rifiuti di imballaggi in genere (di vetro, carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili) purchè conferiti in regime di raccolta differenziata (esclusi gli imballaggi terziari come definiti dall'art. 35 del D. Lgs. 22) derivanti da attività commerciali, di servizi, artigianali;

Rifiuti di carta, plastica, poliaccoppiati quali carta plastificata, carta metalizzata, carta adesiva, carta catramata, ecc. provenienti da attività di commercio, di servizi, artigianali;

Rifiuti di legno non impregnato provenienti da attività di falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta, feltri e tessuti non tessuti, pelle e similpelle, gomma e caucciù (polvere e ritagli esclusi i pneumatici e le camere d'aria) e manufatti composti da tali materiali provenienti da attività commerciali, di servizi, artigianali;

Rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti ove si svolgono attività

Comune di Andora – Regolamento Gestione rifiuti solidi urbani e pericolosi

commerciali, di servizi, artigianali, esclusi i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;

Rifiuti di resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali provenienti da laboratori odontotecnici e studi medici (esclusi i rifiuti pericolosi);

Rifiuti provenienti da attività di estetista e parrucchiere;

Rifiuti sanitari definiti assimilati dal D. M. Ambiente n° 219 del 26/06/2000 all'art. 2 lettera g);

Gli accessori per l'informatica e per le attrezzature utilizzate negli uffici pubblici e privati, nelle scuole, negli studi professionali quali toner, nastri, cartucce esaurite per stampanti ecc.;

I rifiuti provenienti da attività commerciali e di servizio analoghi a quelli domestici per i quali sia attivato un servizio di raccolta differenziata;

I rifiuti provenienti dall'attività di pulizia e spazzamento dei locali e delle pertinenze ove si svolgono attività commerciali, di servizio, artigianali;

Frazione solida e sedimentata dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle caditoie stradali e dei pozzetti di raccolta.

Non sono in ogni caso assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue da abbattimento di fumi;

I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo;

Rifiuti sanitari non indicati come assimilati dal D. M. n° 219 citato;

I rifiuti pericolosi di cui al D. Lgs. 22 (Neon ecc.);

I rifiuti liquidi.

Il Comune, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

Rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;

Tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;

Opportunità di carattere economico – produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

Il Comune e il gestore del servizio attiveranno le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia e al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

ART. 14 CONFERIMENTO

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi.

Rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Il conferimento dei rifiuti cui al punto 1.a e 1.b del precedente art. 13 deve avvenire esclusivamente mediante i contenitori del sistema stabilito dal gestore del servizio, ubicati con le modalità previste e pubblicizzate dal gestore del servizio, nel rispetto dei parametri qualitativi/quantitativi previsti nel contratto di servizio.

E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

Per i rifiuti di cui al 1 comma dell'art. 13, possono essere previsti anche modalità di conferimento diverse dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio.

Non possono essere conferiti nei contenitori previsti per il conferimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani i seguenti rifiuti:

Rifiuti ingombranti di qualunque natura e provenienza;

Rifiuti urbani pericolosi;

Rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati per il conferimento dei quali siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolta differenziata volta al recupero di materiale (es. scarti vegetali, vetro, carta);

Sostanze liquide, materiali accesi, materiali metallici e non che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi (cartoni e similari) devono essere preventivamente compattato e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

Qualora la raccolta dei rifiuti sia effettuata mediante trespoli reggisacco, debbono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

Comune di Andora – Regolamento Gestione rifiuti solidi urbani e pericolosi

Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.

Per una migliore razionalizzazione del servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti, (alberghi, esercizi commerciali, campeggi, ecc.) devono rispettare l'ordinanza del responsabile del servizio che ne disciplina le operazioni.

Il deposito degli r.s.u. nei contenitori dovrà avvenire rispettando i seguenti orari:

Dal 15/6 al 15/9 = dalle ore 15.00 alle ore 05.00

Dal 16/9 al 14/6 = dalle ore 12.00 alle ore 05.00

Tali orari non si applicano per il deposito dei rifiuti per cui è attivata la raccolta differenziata.

Gli orari sono predisposti tramite ordinanza del Funzionario.

ART. 15 RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti di cui ai punti 1.a) e 1.b) dell'art. 13 del presente regolamento non devono essere conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e la asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:

Conferimento presso la stazione ecologica negli orari e con le modalità previste con apposita ordinanza della quale sarà data idonea pubblicità

Ritiro a domicilio su richiesta diretta della ditta incaricata del servizio (a pagamento secondo i prezzi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 16 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

I rifiuti urbani pericolosi così come identificati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e successive integrazioni e modificazioni e quelli di cui al codice CER 20 dell'allegato D del D. Lgs. n° 22/97 sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori convenzionati con il gestore del servizio e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici.

I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati presso le farmacie

convenzionate con il gestore del servizio e e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici.

I frigoriferi contenenti gas giacenti sugli spazi pubblici o privati soggetti ad uso pubblico devono essere conferiti esclusivamente presso la stazione ecologica di via Merula.

Per i contenitori dei prodotti destinati alla pulizia ed igiene domestica e dei locali (ad esempio: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.

Qualora non siano attivati servizi di raccolta differenziata dei sopra citati rifiuti gli stessi potranno essere smaltiti unitamente ai rifiuti solidi urbani.

I beni durevoli per uso domestico previsti dall'art. 44 del D. Lgs. n° 22, se non consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole (ingombranti ecc.) di tipologia equivalente devono essere conferiti presso la stazione ecologica di via Merula direttamente dagli utenti residenti o comunque iscritti nel ruolo della tassa rifiuti solidi urbani; tale qualità dovrà essere dichiarata con apposita autocertificazione reperibile presso la stazione ecologica o presso gli uffici tecnici comunali.

Qualora il conferimento avvenga a mezzo di terzi, il soggetto trasportatore ed il trasporto dovranno essere in regola con la normativa del D. Lgs. 22 e con le disposizioni ad essa collegate.

Ritiro a domicilio secondo le modalità previste per i rifiuti ingombranti in genere. (vedere e stabilire prezzario).

ART. 17 RACCOLTA

Area di espletamento del servizio pubblico.

Il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati è svolto nell'ambito delle seguenti aree:

Area urbana e periferia insediata;

Centri frazionali

ART. 18 COMPETENZA DEL COMUNE

Il Comune nell'ambito dell'espletamento dei compiti propri in materia di smaltimento dei R.S.U. e dei rifiuti speciali assimilati provvede, tramite ordinanza sindacale a:

Definire le articolazioni e le modalità organizzative del servizio raccolta dei rifiuti urbani, ivi compresi i rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Comune di Andora – Regolamento Gestione rifiuti solidi urbani e pericolosi

Determinare le caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti;

Stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e di eventuali indicazioni dei Consorzi e delle Frazioni, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi, nonché la periodicità degli interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole di sedime.

Promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi;

Autorizzare nuove articolazioni del servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

ART. 19 COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER R.S.U. ED ALLESTIMENTO DELLE RELATIVE PIAZZOLE.

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere collocati a cura del Comune, di norma, in area pubblica. (vedere per distanze)

Sono ammessi, su richiesta degli utenti, contenitori in area privata nelle zone del centro storico ove la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo dei cassonetti pubblici e nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttive di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale. In tali ipotesi dovrà essere corrisposto il canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore di proprietà pubblica, mentre i mezzi addetti alla raccolta saranno tenuti esenti da qualsiasi danno recato in area privata.

I contenitori, dove ammessi in area privata e anche se di proprietà privata, dovranno comunque essere di tipologia approvata dal Comune e sostituiti su richiesta e prescrizione dello stesso quando divengano d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio, o perché deteriorati od obsoleti.

I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo e allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche costituenti ostacolo alla deambulazione dei disabili.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune richiesta in tal senso.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standards

proposti dal Comune in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

A tal fine i progetti dei suddetti interventi dovranno essere corredati dal preventivo parere dell'Ufficio Igiene Urbana, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 20 DEFINIZIONE

Per i rifiuti urbani esterni si intendono:

I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali.

ART. 21 RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio secondo quanto stabilito dal contratto e/o da personale salariato dipendente.

Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni:

Le strade classificate comunali. E le vicinali di uso pubblico (ConSORZI)

Le piazze

I marciapiedi

Le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate.

I percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato al aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus.

Le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

ART. 22 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, foglie, polvere, rottami e simili.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani secondo la vigente normativa..

Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio.

Il dirigente del servizio emana le ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

ART. 23 CESTINI STRADALI

I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

ART. 24 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono attuare tutte le necessarie misure ed interventi per garantire quanto sopra.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Dirigente del settore competente dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro

cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

ART. 25 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono attuare tutte le misure e interventi necessari per garantire quanto sopra.

ART. 26 PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo aver ridotto la minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

ART. 27 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

La medesima disposizione si applica ai concessionari di darsene ad uso diportistico, degli stabilimenti balneari per quel che riguarda la linea di battigia, indipendentemente dalla sua ampiezza intesa come distanza tra il limite della concessione lato mare e l'acqua stessa.

In questo caso compito del concessionario sarà quello di accumulare il materiale spiaggiato lasciandolo a disposizione dei mezzi di asporto del servizio.

ART. 28 AREE ADIBITE A LUNA – PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna – park e circhi devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l’uso.

ART. 29 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area e della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

ART. 30 ADEMPIMENTI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, gli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dovranno collaborare allo spalamento della neve dai marciapiedi per l’intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale adempimento si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l’intero fronte dell’edificio, l’intervento è finalizzato alla tutela dell’incolumità dei pedoni.

In caso di forti precipitazioni i frontisti devono collaborare a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell’acqua.

ART. 31 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino con loro escremento, i marciapiedi ed i percorsi pedonali. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato.

Eventuali modalità e sanzioni per gli inadempienti sono rese note con apposite ordinanze del responsabile del servizio.

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI.

ART. 32 BENI DUREVOLI - INGOMBRANTI

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente regolamento, ovvero agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.

Il Comune può promuovere accordi tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori, ed i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:

L'individuazione di centri di raccolta;

Il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;

Lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

Frigoriferi, surgelatori e congelatori;

Televisori;

Computer; lavatrici e lavastoviglie;

Condizionatori d'aria.

I produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli, sulla base degli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 22/97.

ART. 33 RIFIUTI SANITARI

Fatto salvo quanto previsto dal D. M. Ambiente n° 219 del 26/06/2000, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del D. Lgs. 22 che disciplinano la gestione dei rifiuti.

Nel caso in cui la prestazione del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla Legge n° 833 del 23/02/1978 ed al D. Lgs. n° 502 del 30/12/1992, e successive modifiche ed integrazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'art. 58 comma 7-ter del D. Lgs. 22. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. n° 22.

Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento.

I contenitori sono posizionati lungo le vie pubbliche in prossimità delle farmacie. Tali rifiuti vengono depositati in attesa di essere smaltiti a mezzo di ditta specializzata presso i magazzini comunali debitamente autorizzati al deposito temporaneo di tali rifiuti.

ART. 34 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

Il proprietario di un veicolo a motore, rimorchi e simili che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del D. Lgs. 22/97. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Il proprietario di un veicolo a motore, rimorchi e simili destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

I veicoli a motore, rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927 – 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate dal D. M. Interno n° 460 del 22/10/1999.

I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del

titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

La cancellazione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro 60 giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285.

Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

I gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al D. Lgs. n° 285 del 30/04/1992.

Agli stessi obblighi di cui al comma 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o di altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. 285 del 30/04/1992 nel caso di demolizione di veicoli ai sensi dell'art. 215 comma 4 D. Lgs. 285 del 30/04/1992.

E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05/02/1992, n° 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285.

L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 - Art. 46 D L. 22/97 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

Si precisa inoltre che:

Le officine meccaniche sono i soggetti autorizzati ad effettuare i cambi olio e come tali a provvedere al deposito temporaneo ed alla corretta gestione;

Le batterie esauste devono essere ritirate dai rivenditori in quanto unici soggetti autorizzati ad effettuare la sostituzione ed a provvedere al deposito temporaneo ed alla corretta gestione di tali rifiuti. Il Comune provvede unicamente al recupero delle

batterie esauste abbandonate sul territorio e le conferisce al deposito temporaneo posto presso la Sede Comunale.

I pneumatici esausti dovranno essere ritirati dai rivenditori, in quanto unici soggetti autorizzati ad effettuare le sostituzioni ed a provvedere ad deposito temporaneo ed alla corretta gestione di tali rifiuti.

ART. 35 RIFIUTI SPECIALI

Disposizioni di carattere generale

I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 13, punto 1. b) del presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al precedente art. 13, comma 1 punto 1 e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs. 22/1997, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

Il soggetto cui è affidato lo svolgimento del servizio relativo ai rifiuti urbani e assimilati, potrà essere incaricato di svolgere, a seguito dell'istituzione di servizi integrativi a norma dell'art. 21 comma 5 D. Lgs. 22/1997, del servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 7, 3° comma del D. Lgs. 22/97 che qui di seguito si riporta:

I rifiuti da attività agricole e agro – industriali;

I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

I rifiuti da lavorazioni industriali;

I rifiuti da lavorazioni artigianali;

I rifiuti da attività commerciali;

I rifiuti da attività di servizio;

I rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

I rifiuti derivanti da attività sanitarie;

I macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;

I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali, di provvedere a sue spese allo smaltimento.

I servizi integrativi dovranno essere regolamentati da apposita convenzione nella quale si preveda il prezzo base per ogni servizio.

Rifiuti speciali assimilabili agli urbani, provenienti da lavorazioni industriali e da attività agricole, commerciali e di servizio.

I produttori dei rifiuti speciali di cui all'art. 35 del presente regolamento, per conferire tali rifiuti agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani devono inoltrare richiesta scritta compilando apposita scheda descrittiva del rifiuto da smaltire al gestore del servizio pubblico che rilascerà specifica autorizzazione di accesso ai propri impianti di smaltimento.

La relativa eventuale convenzione, sarà stipulata dal gestore del servizio pubblico sulla base di tariffe approvate e aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio di smaltimento.

Tutte le spese inerenti al rilascio della citata autorizzazione, nonché le operazioni di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento sono a carico del produttore.

ART. 36 RIFIUTI CIMITERIALI

Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.

Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D. M. Ambiente n° 219 del 26/06/2000 e dalle altre Leggi o Regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.

ART. 37 RIFIUTI INERTI (NON PERICOLOSI)

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell'art. 7, 3° comma, lett. b) del D. Lgs. 22/97, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 8 del presente regolamento, vale a dire, a titolo di pura esemplificazione:

I materiali provenienti da demolizioni e scavi;

Gli sfridi di materiali da costruzione;

I materiali ceramici cotti;

I vetri di tutti i tipi;

Le rocce e materiali litoidi da costruzione.

Tali rifiuti sono considerati recuperabili, ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli artt. 30 – 31 – 32 – 33 del D. Lgs. 22 nel rispetto della loro individuazione effettuata dal D. M. Ambiente del 05/02/1998. Ogni attività di recupero non espressamente indicata in tale D. M. rimane sottoposta alle norme previste dal D. Lgs. 22 per le attività di smaltimento e/o recupero non semplificate.

Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, dovrà provvedere autonomamente allo smaltimento presso discarica autorizzata dei materiali inerti.

ART. 38 RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI

Il gestore del servizio provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 22/97.

Acque di percolazione delle discariche controllate e derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento:

Il gestore del servizio smaltisce tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi della rete fognaria e/o dell'impianto centralizzato di depurazione nel rispetto del D. Lgs. n° 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni, della normativa regionale e delle deliberazioni e/o indicazioni dell'Autorità competente e del gestore del servizio di depurazione.

Residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di supero). Il gestore del servizio provvede allo smaltimento di tali materiali con cautele equivalenti a quelle successivamente indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta, ed al trasporto, ed allo smaltimento e/o recupero e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 99/92 relativamente al loro eventuale impiego in agricoltura.

ART. 39 RIFIUTI PERICOLOSI

Tutte le attività di gestione dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

ART. 40 RIFIUTI DI AMIANTO

Il presente regolamento si applica anche ai rifiuti urbani contenenti amianto rinvenuti sul territorio comunale nella forma di manufatti e/o beni realizzati in materiali contenenti amianto.

Tali rifiuti sono considerati come pericolosi se indicati nell'allegato d) al D. Lgs. 22/97.

I produttori di rifiuti speciali contenenti amianto devono provvedere alla loro gestione senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

La gestione dei rifiuti speciali contenenti amianto deve essere effettuata nel rispetto delle norme applicabili del D. Lgs. 22, della Legge 257/92, della deliberazione

Comune di Andora – Regolamento Gestione rifiuti solidi urbani e pericolosi

del Consiglio Regione Liguria n° 105 del 20/12/1996 e delle successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della tutela dei lavoratori impiegati nella gestione di tali rifiuti dovranno essere rispettate le disposizioni del D. Lgs. 277/91.

Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto deve rispettare le disposizioni della deliberazione Consiglio Regione Liguria n° 105.

CAPO IV

GESTIONE DI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

ART. 41 CONFERIMENTO AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO.

Il Comune ha l'obiettivo di raggiungere il 35% di raccolta differenziata dei propri rifiuti, per permettere il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia.

Con apposita ordinanza del responsabile del servizio vengono disciplinate le operazioni e le tipologie di conferimento differenziato.

Tutti i materiali recuperabili separatamente non potranno più essere conferiti nei contenitori per rifiuti urbani di mano in mano che viene attivata la specifica raccolta differenziata adeguatamente resa nota mediante pubblici avvisi e/o ordinanze.

Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità previste dal gestore del servizio e dall'apposita ordinanza.

Ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale destinato, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida della Regione.

E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti, o delle altre modalità indicate dal gestore del servizio.

E' altresì vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato.

ART. 42 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA, CARTONE, VETRO, PLASTICA, LATTINE.

I rifiuti quali carta, vetro, plastica e lattine devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal gestore del servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa anche nelle sue variazioni

stagionali e della quantità di rifiuti prodotta e, di regola, posizionati nei pressi dei contenitori per i rifiuti urbani interni.

I contenitori di cui al comma precedente possono essere diversi per ognuno dei rifiuti indicati e devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi in modo da agevolare il conferimento.

Di regola i contenitori indicati al comma 2 possono essere sistemati a cura del gestore del servizio all'interno o all'esterno delle scuole, uffici pubblici, presso supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni e in genere di luoghi in cui si producano i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.

Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferite a cura degli utenti. E' vietato depositare i materiali all'esterno dei contenitori. I materiali devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

La raccolta avviene con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo da parte dell'utente.

I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente.

Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano.

In particolare:

A) Raccolta differenziata cartone

La raccolta prevede il ritiro di cartone di qualsiasi tipo, proveniente da imballaggi, purchè pulito e asciutto.

Il cartone conferito dovrà essere ridotto il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattite le varie componenti) e legato in balle o pacchetti.

Il servizio potrà prevedere forme diverse di raccolta, nel qual caso modalità e tempi saranno resi noti con apposito avviso e/o ordinanza.

Nei casi di produttori di grosse partite di cartone impossibilitati a conferirlo con le modalità di cui ai commi precedenti, la raccolta è effettuata con apposito servizio a domicilio, secondo il programma deciso dal gestore del servizio.

B) Contenitori per liquidi in plastica.

I contenitori per liquidi in plastica devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti alla raccolta differenziata. E' vietato introdurre materiali di plastica diversi da quelli previsti dalla raccolta differenziata così regolamentata, nonché abbandonare all'esterno dei contenitori residui non introducibili negli stessi.

ART. 43 ALTRE FORME DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Devono essere attuate in forma sperimentale e/o permanente, raccolte differenziate per altre categorie di rifiuti quali:

- frazione secco
- frazione umida
- accumulatori al piombo esausti
- ingombranti
- verde pubblico e privato

Allorquando questi servizi verranno istituiti è fatto obbligo agli utenti di conferire tali rifiuti negli appositi contenitori od aree di raccolta, all'uopo predisposte dal Comune e dal gestore del servizio, secondo le modalità che, verranno di volta in volta stabilite e rese note. Per i rifiuti umidi, nel caso gli utenti vengono dotati di apposito contenitore, questi, oltre ad adeguarsi alle modalità di conferimento, dovranno provvedere alla perfetta tenuta del contenitore stesso. Nel caso in cui il servizio sarà effettuato con il metodo a sacchi, l'utente si dovrà dotare di appositi sacchetti biodegradabili.

Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che si dovessero apportare per innovazione tecnologica o potenziamento del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento e dalle Ordinanze relative.

ART. 44 RAMAGLIE E SFALCI PROVENIENTI DA GIARDINI PRIVATI

Chiunque produca, a seguito della potatura di alberi e sfalcio di erbe del proprio giardino, ramaglie e sfalci deve consegnare tali rifiuti agli specifici servizi di raccolta differenziata attivati in accordo con il Comune e/il gestore del servizio presso il deposito temporaneo sito in via Merula.

I rifiuti di cui al punto 1, purchè non inquinati da altre sostanze, devono essere avviati ad impianto di compostaggio.

Qualora il quantitativo prodotto sia di un certo rilievo, chi lo produce contatterà l'Azienda per concordare il momento di raccolta.

E' fatto divieto di porre tali rifiuti nei cassonetti per RSU , per contro è facultizzato il deposito di materiali vegetali a lato dei contenitori r.s.u. purchè tali rifiuti vengano debitamente riposti in sacchi chiusi o fascine ben legate, rispettando gli orari indicati all'art. 14

TITOLO III

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

ART. 45 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 22/97 esclusi i residui della produzione;

Gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 22/97;

Prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase di processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

Riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

Riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

Recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al D. Lgs. 22/97;

Recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibile quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma non recupero di calore;

Riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biomentazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

Smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al D. Lgs. 22/97;

Operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;

Produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

Utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

Pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge T.U.E.L. n° 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, o loro concessionari;

Consumatore: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

Accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 37 del D. Lgs. 22/97.

ART. 46 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMBALLAGGI

I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio comunale:

Incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e

l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;

Promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio.

I produttori e gli utilizzatori di imballi sono responsabili in base al principio europeo “chi inquina paga” per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il gestore del servizio ritira;

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti.

I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo.

Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché l'obbligo del ritiro, i produttori possono:

Organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

Aderire ad uno dei Consorzi nazionali (CONAI);

Mettere in atto un sistema cauzionale sull'imballaggio per incentivarne la restituzione;

Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'art. 40 del D. Lgs. 22/1997 devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'art. 26 dello stesso D. Lgs., entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, di:

Adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;

Avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;

Garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.

I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 del D. Lgs. 22/97 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art. 41 del D. Lgs. 22/97 un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art. 42 del D. Lgs. 22/97.

Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 22/97, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 del D. Lgs. 22/97, sono tenuti a presentare all'osservatorio sui rifiuti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 22/97 una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai consorzi di cui all'art. 40 del D. Lgs. 22/97, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 54 del D. Lgs. 22/97.

Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

La raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;

Il riutilizzo degli imballaggi usati;

Il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

Lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

TITOLO IV

TASSA/TARIFFA

ART. 47 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Per i rifiuti relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani di cui al punto 1. Dell'art. 15 del presente regolamento nelle sue varie fasi è dovuto al Comune il pagamento della relativa tasse annuale istituita ai sensi del D. Lgs. n° 507 del 15 novembre 1993, art. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

La tassa in argomento viene disciplinata dalle norme contenute nel "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" vigente, ai sensi del citato D. Lgs. n° 507/93 che definisce prescrizioni e criteri per la determinazione della tassa da applicare, e successive modificazioni.

Per il passaggio da Tassa a Tariffa verranno adottati idonei provvedimenti in sintonia a quanto stabilito dal Titolo IV del Decreto Legislativo n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V

RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

ART. 48 ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Il servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n° 266.

Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune e il gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

ART. 49 IL RICONOSCIMENTO E L'AUTORIZZAZIONE

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino con il Comune, territorialmente competente, gli ambiti cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità di intervento, purchè non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

ART. 50 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

Arrecare il minimo intralcio alla circolazione

Evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico

Osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari

Comune di Andora – Regolamento Gestione rifiuti solidi urbani e pericolosi

Garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti.

Non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli Uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.

Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli di intesa con aziende affidabili che operano nel campo dei riciclaggio dei materiali.

ART. 51 CONDIZIONI OPERATIVE

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca (carta, cartone, plastica)
 - vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi
 - alluminio in forma di lattine per liquidi
 - metalli
 - rifiuti ingombranti di origine domestica
- Si fa espresso divieto di raccolta di:
- frazione umida dei rifiuti urbani
 - verde da giardino
 - rifiuti urbani pericolosi
 - rifiuti speciali assimilati
 - oli e batterie auto

Le iniziative delle associazioni di volontariato dovranno essere attivate e concordate con il gestore del servizio, non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorchè autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

ART. 52 COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI

Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune e il gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

TITOLO VI

FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBIENTE

ART. 53 COMPETENZE UFFICIO AMBIENTE

L'Ufficio Ambiente congiuntamente e disgiuntamente con la Polizia Municipale ha il potere di far rispettare all'interno del territorio Comunale il presente regolamento, le Ordinanze in materia ambientale e tutte le disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale dell'Ufficio Ambiente riveste la qualifica di Agente di Polizia Amministrativa ed è quindi titolare dei poteri di cui all'art. 13 della Legge 24/11/1981 n° 689 nei limiti delle competenze attribuite al Comune dal D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle Ordinanze in materia di tutela ambientale e gestione dei rifiuti.

Il personale dell'Ufficio Ambiente agisce sul territorio comunale per il rispetto delle norme che disciplinano l'intera fase della gestione dei rifiuti di cui al presente regolamento con autorizzazione sindacale o dirigenziale.

TITOLO VII

GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 54 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE

Il gestore privato del servizio di pulizia e smaltimento rifiuti garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la propria struttura organizzativa.

La struttura organizzativa di cui al comma precedente e Ambiente del Comune ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

ART. 55 FORME DI GESTIONE

Le attività di gestione dei rifiuti vengono esplicate dal Comune nelle forme di gestione previste dalla Legge T.U.E.L. n° 267/2000

Qualora il servizio sia affidato a terzi l'affidatario del servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltro alla Provincia e alla Regione.

Per l'individuazione delle attività affidate occorre fare riferimento al capitolato speciale e agli eventuali contratti di servizio.

ART. 56 GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO

I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere Enti o Imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 30 D. Lgs. 22 e del D. M. Ambiente n° 406 del 28/04/1998 e successive modifiche ed integrazioni..

Ogni altro profilo dei rapporti tra i Comuni e gestore del servizio sono regolati da specifico contratto di servizio.

TITOLO VIII

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 57 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme legislative statali, regionali e provinciali nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

ART. 58 ACCERTAMENTI

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale e l'Ufficio Ambiente.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontari minimi e massimi, fissati dall'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche.

ART. 59 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dell'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

ART. 60 SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio è disciplinato:

dal D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

dalle Ordinanze in vigore al momento dell'infrazione;

da qualsiasi altra norma Legislativa Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale in vigore al momento dell'infrazione;

La misura della sanzione deve essere contenuta tra il minimo e massimo della pena edittale stabilito dal comma 1 dell'art. 10 della legge 24/11/1981 n° 689;

Comune di Andora – Regolamento Gestione rifiuti solidi urbani e pericolosi

L'autore della violazione può avvalersi della facoltà del pagamento in misura ridotta secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge n° 689/81 come modificato dall'art. 52 del D. Lgs. n° 213/1998.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 61 RINVIO AD ALTRE PREDISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. n° 22/97, nel Capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| REGOLAMENTO COMUNALE | 1 |
| PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI..... | 1 |
| E RIFIUTI PERICOLOSI | 1 |
| TITOLO I..... | 1 |
| Art. 1 Disposizioni generali | 1 |
| Art. 2 Finalità | 1 |
| Art. 3 Prevenzione della produzione di rifiuti | 2 |
| Art. 4 Recupero dei rifiuti | 2 |
| Art. 5 Smaltimento dei rifiuti | 2 |
| Art. 6 Definizioni | 3 |
| Art. 7 Classificazione | 5 |
| Art. 8 Esclusioni | 6 |
| Art. 9 Competenze del Comune | 7 |
| Art. 10 Ordinanze contingibili e urgenti | 8 |
| Art. 11 Divieti di abbandono | 8 |
| Art. 12 Bonifica | 9 |
| TITOLO II..... | 10 |
| GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI IMBALLO..... | 10 |
| Art. 13 Definizione | 11 |
| Art. 14 Conferimento | 13 |
| Art. 15 Rifiuti urbani interni ingombranti | 14 |
| Art. 16 Rifiuti urbani pericolosi | 14 |
| Art. 17 Raccolta | 15 |
| Art. 18 Competenza del Comune | 15 |
| Art. 19 Collocazione dei contenitori per R.S.U. ed allestimento delle relative piazzole. | 16 |
| Art. 20 Definizione | 17 |
| Art. 21 Raccolta, spazzamento e trattamento | 17 |
| Art. 22 Modalità di espletamento del servizio | 18 |
| Art. 23 Cestini stradali | 18 |
| Art. 24 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private | 18 |
| Art. 25 Pulizia dei terreni non edificati..... | 19 |
| Art. 26 Pulizia dei mercati | 19 |
| Art. 27 Aree occupate da pubblici esercizi | 19 |
| Art. 28 Aree adibite a luna – park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche..... | 20 |
| Art. 29 Carico e scarico di merci e materiali | 20 |
| Art. 30 Adempimenti dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni | 20 |
| Art. 31 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali..... | 21 |
| Art. 32 Beni durevoli - Ingombranti | 21 |
| Art. 33 Rifiuti sanitari | 22 |
| Art. 34 Veicoli a motore, rimorchi e simili..... | 22 |
| Art. 35 Rifiuti speciali | 24 |
| Art. 36 Rifiuti cimiteriali | 25 |
| Art. 37 Rifiuti inerti (non pericolosi)..... | 25 |

Comune di Andora – Regolamento Gestione rifiuti solidi urbani e pericolosi

| | |
|---|-----------|
| Art. 38 Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti | 26 |
| Art. 39 Rifiuti pericolosi | 26 |
| Art. 40 Rifiuti di amianto | 26 |
| Art. 41 Conferimento ai fini della raccolta differenziata, di materiali destinati al recupero. | 27 |
| Art. 42 Raccolta differenziata di carta, cartone, vetro, plastica, lattine | 27 |
| Art. 43 Altre forme di conferimento per la raccolta differenziata | 29 |
| Art. 44 Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati | 29 |
| TITOLO III | 30 |
| GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI..... | 30 |
| Art. 45 Definizioni | 30 |
| Art. 46 Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi | 31 |
| TITOLO IV | 33 |
| TASSA/TARIFFA..... | 33 |
| Art. 47 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni | 33 |
| TITOLO V..... | 34 |
| RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI..... | 34 |
| Art. 48 Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato | 34 |
| Art. 49 Il riconoscimento e l'autorizzazione..... | 34 |
| Art. 50 Principi gestionali e requisiti | 34 |
| Art. 51 Condizioni operative | 35 |
| Art. 52 Coinvolgimento degli utenti | 36 |
| TITOLO VI | 36 |
| FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBIENTE | 36 |
| Art. 53 Competenze Ufficio Ambiente..... | 36 |
| TITOLO VII..... | 37 |
| GESTIONE DEL SERVIZIO..... | 37 |
| Art. 54 Informazioni e comunicazioni all'utente..... | 37 |
| Art. 55 Forme di gestione | 37 |
| Art. 56 Gestione del servizio tramite il gestore del servizio..... | 37 |
| TITOLO VIII | 38 |
| VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI..... | 38 |
| Art. 57 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali..... | 38 |
| Art. 58 Accertamenti..... | 38 |
| Art. 59 Efficacia del presente regolamento..... | 38 |
| Art. 60 Sistema sanzionatorio | 38 |
| TITOLO IX | 39 |
| NORME TRANSITORIE E FINALI | 39 |
| Art. 61 Rinvio ad altre predisposizioni..... | 39 |